



# 15701/11

#### REPUBBLICA ITALIANA

#### Oggetto

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# R.G.N. 28233/2009

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

cron. 15701

1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.I.

Dott. VINCENZO PROTO

- Presidente - Ud. 23/05/2011

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Consigliere - PO

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Dott. ANTONIO DIDONE

- Rel. Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

sul ricorso 28233-2009 proposto da:

BANCA AGRILEASING S.P.A. (c.f. 02820)00580), in persona del Procuratore pro Lempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso l'ANYOCATO BALAVA MARCO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2011

1391

contro

.

FALLIMENTO FOODINVEST PIZZA S.R.L.;

- intimato -

avverso il decreto del ERIBUNALE di PORDENONE,

Jef 6.Ce

depositato il 11/11/2009, n. 2384 08 L.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato BALIVA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDER!CO SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.



## Ritenuto in fatto e in diritto

1.- LA S.P.O. Banca Agrileasing ha concesso in locazione lineatzioria alcomi beni mobili alla s.r.i. Panidea, ora s.r.i. Foodinvest Pizza - dichiarata (allita dal Tribunale di Pordenone il 30.11.2007 - e ha proposto domanda di munissione allo stato passivo della tallita dei proprio cicdito chirografario di euro 28.333,33, di cui curo 25.509,60 per canoni contrattuali scaduti e non pagati Lino alla data dei fallimento (rate scaduce dall'1.1.2007 all'1.11.2007) e euro 2.723,64 per interessi moratori convenzionali.

The giudice delegate ha dichiarate inammissibile la domanda con la seguente motivazione: <<la concedente ai sensi dell'art. 72 quatez dovià procedere alla vendita riallocazione dei beni restituiti e quindi eventualmente insimuarsi ai passivo in forza di quanto previsto dal 3 comma del citato art. 72 quate: 1. fall. >>.

IJ Tribunale di Perdenone - con il decreto impognato (depositato in data 11.11.2009) - ha rigettato l'opposizione proposta dalla Manca osservando in estrema mintesi - cio:

toasing, di cui parte il <u>comma 2 dell'art. 72-quator, è</u> custituite della quota respitale dei canoni scaduti e mon paggati dall'omitiazaron tino alla data della

- the 12-

dichiarazione del suo fallimento e dall'attualizzazione al tasso leasing indicato nel contratto dei canoni residui successivi, nonché dall'opzione finale di acquisto, nella quale è contenuta una parte del capitale impiegato per l'acquisto del bene.

In quanto proprietaria del bene, la società di leasing ha, quindi, diritto di recuperare per intero il proprio "credito residuo in linea capitale" soddisfacendosi integralmente su quanto effettivamente ricavato dalla vendita o dalla riallocazione del bene stesso ai valori di mercato ed al netto delle spese all'uopo sopportate.

Diversamente, invece, il "credito vantato alla data del fallimento", di cui al 3° comma dell'art. 72-quater, è il credito totale vantato dalla società di leasing alla data per cui è costituito non fallimento; dall'eventuale residuo credito in linea capitale che non è stato soddisfatto da quanto ricavato dalla vendita o riallocazione del bene, ma anche dalla remunerazione del dalla componente rappresentato impiegato, capitale interessi inscrita nei canoni periodici insoluti fino alla data della dichiarazione del suo fallimento ed in quelli successivi, inclusi gli interessi di mora e quant'altro costituisca non che del contratto forza in devale

risarcimento del danno. /

-lelik-

La somma così determinata può essere insinuata nello stato passivo e subisce le regole del concorso>>.

Contro il prodetto decreto la Banca creditrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.

La curatela intimata non ha svolto difese.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 72 quater 1. fall.

Deduce che l'erronea interpretazione delle norme sopra indicate operata dal Tribunale discende dalla confusione tra il credito per canoni scaduti prima del fallimento, comprensivi di interessi e canoni a scadere, che vanno depurati dagli interessi.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 72 quater 1. fall. e formula il quesito (non richiesto ratione temporis ma qui trascritto per ragioni di sintesi): <<se è vero che l'art. 72 quater richiamando l'art. 72 consente al contraente adempiente, e quindi alla società di locazione finanziaria, di far valere nel passivo il credito, maturato entecedentemente alla dichiarazione di fallimento, ed in costanza di contratto, precedente allo scioglimento disposto dal' curatore ai sensi dell'art. 72 quater 1 comma>>.

20012 -

2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente donuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 72 quater 1. fall. e formula il quesito: <<se è vero che il II° comma richiama una operazione che riguarda la fase successiva alla vendita del bono ed alla presupposta restituzione, conseguente alla chiusura dello stato passivo rivendiche comprese ...>> e <<che, per valore residuo in linea capitale, deve intendersi il credito della banca alla data di fallimento, e relativo questo alla somma dei canoni a scadere dalla data del fallimento al termine fisiologico del contratto, depurato - in quanto attualizzato - dagli interessi corrispettivi convenuti nella locazione finanziaria e commisurati alla durata della operazione finanziaria>>.

2.4.— Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 72 quater 1. fail. e formula il quesito: «se la sanzione di inammissibilità, indicata dal Collegio di Pordenone, ovvero la mancata prevendita (vendita) del cespite cd il mancato preventivo calcolo tra detta vendita e il credito complessivo della banca, sia considerata dagli artt. 93 e 96 c, nel contempo, precisare se, in mancanza di espressa sanzione cd in presenza di espresso riferimento nell'art. 96 ulle fattispecie di inammissibilità tipizzato nell'art. 93, possa all'imenti assumersi una inammissibilità, non

26.2-

tipizzata, e riferita a quanto qui addebitato alla banca concedento>>.

2.5.- Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 72 quater e 101 l. Fall. e relativo vizio di motivazione formulando il quesito: <<se l'art. 72 quater preveda o meno, in coordinamento con l'art. 101 l. fall., che il credito tutto, consequente ad un contratto di locazione finanziaria pendente, e nel quale il curatore non è subentrato, debba essere insinuato in via tardiva e nei termini previsti dall'art. 101 l. fall.>>.

2.6.— Con il sesto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 72 quater 1. fall. e formula il quesito: <se è vero che l'art. 72 quater e l'art. 72 l. fall. non prevedano che la banca concedente debba attendere la vendita del bene per poter insinuare al passivo tutto il proprio credito, ivi compreso quello maturato sino alla data di fallimento e relativo a prestazioni scadule, se altresi le norme in commento, di contro, prevedano che il credito maturato sino alla data di fallimento, e relativo a prestazioni scadute, debba o possa essere ammesso al passivo in sede di verifica dei crediti, e che l'eventuale ulteriore credito derivante da una pon sufficiente vendita dei beni rispetto al vaicre residuo in linca capitale possa essere

- Shil

ammesso al passivo a quel punto in via tardiva, atteso che i beni non possono che essere rivenduti dopo l'accoglimento della rivendica, e quindi a stato passivo chiuso - possa essere eggetto per la differenza di domanda di ammissione tardiva ex art. 101 1. fall.>>.

fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento di tutto le altre censure.

La questione posta con il predetto motivo è se l'art. 72 quater richiamando l'art. 72 consenta al contraente quindi società **d**1 locazione alla adempiente, di far valere nel passivo il credito, finanziacia, dichiarazione d١ antecedentemente alla maturato fallimento, ed in costanza di contratto, precedente allo scioglimento disposto dal cutatore ai sonsi dell'art. 72 quater I comma.

La questione è stata implicitamente già affrontata da questa Corte con la sentenza n. 4862 del 1º marxo 2010.

Nella viconda esaminata da tale pronuncia, invero, il creditore ricorrente era stato già ammesso al passivo del fattimente dell'utilizzatore per il credito relativo ai canoni scaduti e rimasti insoluti prima della dichiarazione di fallimento e la Corte, nell'interpretare l'art. 72 quater 1. falla nella parte relativa al credito residuo del concedente e alla possibilità di soddisfarlo

200

fuori dal concorso con gli altri creditori, ha implicitamente confermato la decisione del giudice del merito con la quale era stato già ammesso al passivo il credito per canoni scaduti "prima" della dichiarazione di fallimento.

Va ricordato, in proposito, che la dottrina ha già avuto modo di accostare la disciplina dell'art. 72 quater 1. fall., nella parte in cui consente al creditore di soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria ខា di fuori del concorso, regolamentazione dottata per i crediti pignoratizi e per quelli garantiti da privilegio speciale dall'art. 53 l. fall, e per tali crediti è espressamente prevista da tale previa ammissione del credito аl passivo fallimentare anche se è destinato ad essere soddisfatto al di fuori del ciparto dell'attivo, mediante vendita, directa (art. 53, comma 2, i. fall.) o indiretta (art. 53, comma 3, 1. fall.) del bene gravato da pegno o privilegio speciale, con escriione dal concorso sostanziale e non dal concerse fermale.

Talché il giudice del morito non poteva dichiarare inammissibile la domanda di ammissione al passivo.

Pertanto, il provvedimento impugnate deve essere cassato con rinvin per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Fordenone, in diversa composizione.

a632-

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese al Tribunale di Pordenone la diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23

maggio 2011

Il consigliere estensore

11 Presidente

H Funzionario Giadizzario
Antaido CASANO
LIVERO CALOLE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi

II Funzionario Giudiziario
Armaldo FASANO
LUCADO (OLOUP)